

COMUNE di BASIANO



COMUNE DI MASATE



**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E
MASATE
(Città Metropolitana di Milano)**

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
RIVOLTI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' -
APPLICAZIONE ISEE**

Deliberato con A.U. n. 15 del 19.07.2017

Integrato con Delibera G.U. n. 10 del 17.01.2018

SOMMARIO

PARTE PRIMA

TITOLO I IL WELFARE MUNICIPALE

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Il sistema locale dei Servizi Sociali
- Articolo 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi
- Articolo 4 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

TITOLO II L'ACCESSO AI SERVIZI

- Articolo 5- L'accesso alla rete
- Articolo 6 - Istruttoria e valutazione del bisogno
- Articolo 7 - Lista di attesa
- Articolo 8 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza
- Articolo 9 - Cessazione presa in carico
- Articolo 10 - Compartecipazione alla spesa dei fruitori degli interventi e dei servizi
- Articolo 11 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

PARTE SECONDA

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

TITOLO III INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- Articolo 12 - Interventi di sostegno economico
- Articolo 13- Requisiti di accesso

TITOLO IV INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

- Articolo 14 – Asilo Nido
- Articolo 15 – Servizi integrativi scolastici a favore di minori

TITOLO V INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

- Articolo 16 – Progetto individuale
- Articolo 17 - Servizio di assistenza domiciliare
- Articolo 18 - Pasti a domicilio

Articolo 19 - Priorità di accesso al servizio

Articolo 20 - Quota di contribuzione

Articolo 21 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 22 - Concessione della integrazione della retta

PARTE TERZA

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Abrogazioni

Articolo 24 - Regolamentazione di altri servizi

Articolo 25 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA

TITOLO I IL WELFARE MUNICIPALE

Art.1- Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali, delle prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

2. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

3. L'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate (d'ora in poi Unione) determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni.

4. I requisiti per l'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate vengono definiti sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*", e dalle successive modifiche ed integrazioni (derivanti dalle sentenze nn. 2454, 2458 e 2459 del TAR per il Lazio, confermate dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 838, 841 e 842 e dal successivo intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2 *sexies* del D.L. 42/2016 nell'ambito della conversione in L. 89/2016).

5. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i., nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Art. 2 - Il sistema locale dei servizi sociali

1. L'Unione programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- f) favorire il superamento della condizione di dipendenza assistenziale.

Art. 3 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008 e s.m.i., accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- a) i cittadini residenti nel territorio dell'Unione;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel territorio dell'Unione, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti o presenti in situazione di bisogno nel territorio dell'Unione.
2. Per le persone temporaneamente presenti, l'Unione attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo ai Comuni di residenza.

Art. 4 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 e s.m.i. i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con gli Enti pubblici e privati del sistema di welfare locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo all'Unione, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) situazione socio-economica

TITOLO II

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5 - L'accesso alla rete

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, l'Unione realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale competente per:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- b) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Attivazione su domanda dell'avente diritto

2. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso l'Unione da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

3. L'Unione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

Attivazione d'ufficio

4. Il servizio sociale dell'Unione attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

Art. 6 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

Esito del procedimento

3. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

4. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
5. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti dell'Unione;

Art. 7- Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Art. 8- Accesso in situazioni di emergenza-urgenza

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, ipotizza l'attuazione dell'intervento.

Art. 9 - Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c. trasferimento della residenza.

Art.10-Compartecipazione alla spesa dei fruitori degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dalla conseguente integrazione e modifica di cui all'art. 2 sexies del D.L. 42/2016 nell'ambito della conversione in L. 89/2016.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, l'Unione, previo formale messa in mora:

- a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

b) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.

4. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 Luglio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

5. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione

6. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., qualora l'Unione richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 11 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, l'Unione provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

PARTE SECONDA TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

TITOLO III

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 12 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nell'Unione i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione. Essi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

2. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta dell'Unione. La Giunta dell'Unione, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

3. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

4. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato. Il valore massimo del contributo erogabile non è superiore a € 1.000,00= anno.

5. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.

Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario non supera di norma € 2.000,00 anno.

Art.13 - Requisiti di accesso

1. Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;

- essere in possesso di attestazione dell'ISEE con un valore inferiore a 10.000,00 euro.

2. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale dell'Unione. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, attribuisce alla istanza di bisogno un punteggio di "fragilità sociale".

3. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla definizione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

4. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con l'Unione.

5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Art. 14 - Asilo Nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 6 a 36 mesi.

2. Il servizio è attualmente affidato in concessione e i costi di frequenza sono stabiliti dal concessionario in accordo con l'Unione. Ai soli residenti è riconosciuto un contributo di abbattimento delle rette di frequenza come sopra stabilite, determinato con il sistema di fasce ISEE di seguito indicato:

| FASCE ISEE | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE |
|-------------------------|--------------------------|
| € 0.00-8.000 | 40,00 €/mese |
| € 8.000,01-12.000,00 | 25,00 €/mese |
| € 12.000,01 – 16.000,00 | 20,00 €/mese |
| € 16.000,01 - 20.000,00 | 15,00 €/mese |
| Oltre 20.000,01 | 0,00 |

* In caso di più fratelli contemporaneamente frequentanti l'Asilo Nido, al primo viene riconosciuto un contributo di abbattimento retta come sopra indicato, agli altri fratelli viene riconosciuto un ulteriore contributo di euro 10/mese per ciascuno.

Articolo 15 – Servizi integrativi scolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici contemplano le attività organizzate dall'Unione a favore di minori, quali il pre-scuola, il post-scuola.

2. Le quote di contribuzione a carico delle famiglie residenti nell'Unione, elaborate per scaglioni di fasce ISEE, sono così determinate:

| FASCE ISEE | COSTO A CARICO FAMIGLIA PRE O POST SCUOLA | COSTO A CARICO FAMIGLIA PRE + POST SCUOLA |
|---------------------------------|---|---|
| € 0.00- 10.000 | 25,00 €/mese | 50,00 €/mese |
| € 10.000,01-15.000,00 | 30,00 €/mese | 60,00 €/mese |
| € 15.000,01-20.000,00 | 32,00 €/mese | 64,00 €/mese |
| € 20.000,01-25.000,00 | 35,00 €/mese | 70,00 €/mese |
| Oltre 25.000,01 e non residenti | 50,00 €/mese | 100,00 €/mese |

TITOLO V

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 16 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00 e s.m.i., rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che costituiscono la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo e deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- a) la situazione sanitaria personale;
- b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- e) gli interessi ed aspirazioni personali;
- f) i servizi territoriali già utilizzati;
- g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture

sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale ed erogato tramite figure professionali qualificate.

3. Possono accedere al Servizio le persone residenti nell'Unione, previa presentazione di apposita domanda ed in particolare:

- persone non autosufficienti purché in presenza di un familiare/care giver che garantisca la continuità assistenziale;
- persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;

La richiesta può essere presentata dall'interessato, da un suo familiare o avviata d'ufficio sulla base di segnalazione pervenuta al servizio.

4. Le richieste vengono valutate in base ai seguenti fattori:

- urgenza (dimissioni ospedaliere o situazione di emergenza socio-sanitaria);
- presenza di un elevato carico di cura in relazione al grado di non autosufficienza;
- condizione di solitudine o di isolamento sociale;
- presenza/assenza di familiari o di personale di assistenza;
- tipo di intervento richiesto;
- situazione socio-economica;
- data di presentazione della domanda.

5. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

6. La quota di contribuzione posta a carico dell'utente è determinata come segue:

Quota oraria prestazione SAD: euro 12,00

| FASCE ISEE | % A CARICO DEL RICHIEDENTE | COSTO A CARICO DEL RICHIEDENTE |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Fino a 7.000 euro | 20% | €. 2,40 |
| Da 7.000,01 a 11.000 euro | 40% | €. 4,80 |
| Da 11.000,01 a 13.000 euro | 50% | €. 6,00 |
| Da 13.000,01 a 15.000 euro | 60% | €. 7,20 |
| >15.000 euro | 100% | €. 12,00 |

Art. 18 – Pasti a domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nell'Unione, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Il Servizio viene erogato su cinque giorni settimanali.

Art. 19 - Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un quantitativo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente.

2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nell'Unione;
- b) Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- c) Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 20 - Quota di contribuzione

La Giunta dell'Unione annualmente conferma o modifica le fasce ISEE che seguono, dove si evince la quota a carico del richiedente.

| FASCE ISEE | COSTO A CARICO DEL RICHIEDENTE |
|-------------------------|--------------------------------|
| € 0.00 - 6.000 | 3,00 €/pasto |
| € 6.000,01 - 10.000,00 | 3,30 €/ pasto |
| € 10.000,01 - 15.000,00 | 3,80 €/pasto |
| Superiore 15.000,01 | 4,20 €/ pasto |

Art. 21 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. L'Unione, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

3. Il Servizio Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

4. L'intervento si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..

Art. 22 - Concessione della integrazione della retta

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dell'Unione è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come

- stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
 - c) Le quote di contribuzione a carico delle famiglie residenti nell'Unione, elaborate per scaglioni di fasce ISEE, sono così determinate:
 - a. ISEE inferiore ad € 20.000,00 contribuzione sino al 50% con importo massimo di € 200,00/mese;
 - b. ISEE superiore ad € 20.000,00 e sino ad € 26.000,00 contribuzione sino al 30% con importo massimo di € 100,00;
 - c. ISEE superiore ad € 26.000,00 nessuna contribuzione prevista.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
3. Il valore dell'intervento economico integrativo concesso dall'Unione deriva dalla differenza tra la retta e la capacità economica del richiedente sostegno (economico) rilevabile dall'applicazione del D.P.C.M. 159/2013 ("*Parte 3: L'isee in situazioni specifiche*") e s.m.i..
4. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, l'Unione potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
5. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, l'Unione potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimanga vincolato al pagamento della retta.
6. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione dell'Unione deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte dell'Unione, di rivalersi sulla futura eredità.

PARTE TERZA

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 24 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore e ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

2. Le fattispecie operative che non risultano disciplinate dal presente regolamento richiedono l'approvazione di specifiche norme esecutive di competenza della Giunta Unione che devono uniformarsi ai principi di cui al presente regolamento, il quale, in detto contesto assume rilevanza di norma quadro.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione.